

(N. 2193)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PALUMBO Giuseppina, NITTI, BERGAMINI, CASATI, BOERI, DELLA SETA, SAPORI, PIERACCINI, MOMIGLIANO, CERMENATI, CONTI, LOCATELLI, BEI Adele, BANFI, ALBERTI Giuseppe, BOCCASSI, VENDITTI, TOMASI DELLA TORRETTA, GASPAROTTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 FEBBRAIO 1952

### Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta su le condizioni dell'infanzia italiana.

ONOREVOLI SENATORI. — Larghi strati del popolo italiano, enti e associazioni e gruppi qualificati di esperti di problemi sociali, pongono insistentemente una istanza di carattere urgente alla quale gli organi legislativi non possono oramai restare insensibili.

Le condizioni di vita dell'infanzia non interessano soltanto il presente, ma anche e soprattutto l'avvenire: la civiltà di un popolo si manifesta nella consapevolezza che la conservazione e l'arricchimento dei suoi valori morali sono condizionati alla soluzione data ai problemi dell'infanzia.

L'U.N.E.S.C.O. ha allo studio una « dichiarazione dei diritti del fanciullo » che dovrà integrare la « dichiarazione universale dei diritti dell'uomo », fondata, sul principio che ogni bambino ha diritto alla sanità, all'educazione alla gioia.

Non possiamo non essere tutti concordi; ma, in questo caso, il riconoscimento di un diritto si traduce nell'accettazione di un dovere: nel-

l'accettazione da parte di tutti e di ciascuno di una parte di responsabilità sociale.

Le deficienze dell'assistenza e delle previdenze sanitarie; l'indifferenza per le condizioni che garantiscano un normale sviluppo fisico-psichico e un efficiente inserimento del fanciullo nella vita sociale; l'inadeguatezza dei congegni educativi e dell'organizzazione scolastica sono rilevati da tutti i competenti, dai padri e dalle madri italiane.

Non vogliamo qui ricorrere al facile stimolo emotivo della pietà per il bimbo bisognoso ed indifeso; vogliamo piuttosto richiamare l'attenzione su di un semplice calcolo aritmetico: il costo, sia pur rilevante, di una assistenza all'infanzia svolta con mezzi adeguati sarà sempre meno gravoso che la perdita di una grande somma di umane energie e capacità produttive e dell'apprestamento di un complesso apparato poliziesco e giudiziario per la difesa sociale. L'opera di prevenzione è più efficace e proficua dell'opera di repressione;

se ciò è sempre vero, è tanto più vero nei confronti della formazione degli uomini, dei cittadini di domani.

Ciò premesso, riteniamo necessaria un'inchiesta parlamentare che ci dia un quadro preciso delle condizioni attuali dell'infanzia. Soltanto sulla conoscenza della realtà potremo fondare l'opera legislativa diretta a combattere mali che pesano sul presente e sull'avvenire dei nostri fanciulli e quindi di tutta la società nazionale.

Nell'articolo 2 la presente proposta di legge dice su quali particolari problemi si debba condurre l'inchiesta.

Nell'articolo 3 si fissano in numero di 18 i membri della Commissione parlamentare paritetica formata di senatori e deputati.

Tale numero potrebbe apparire eccessivo solo a chi non valutasse la complessità dei

compiti e la necessità di condurre l'inchiesta in zone geograficamente, socialmente ed economicamente assai diverse.

L'articolo 6 prevede la costituzione di un ufficio formato da un segretario e sei membri.

La necessità di un organo tecnico per la coordinazione del lavoro e la elaborazione dei dati raccolti è evidente.

L'onere finanziario per la costituzione di tale ufficio non può apparire eccessivo, quando si pensi che la durata del funzionamento di esso è limitato a sei mesi e la spesa divisa fra i due bilanci del Senato e della Camera.

Il nobile scopo che si propone l'inchiesta parlamentare e l'utilità che da essa deriverà al Paese ci fanno sperare nell'accoglimento di questa proposta di legge da parte del Senato.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, composta pariteticamente da senatori e deputati, con il compito di condurre un'indagine sullo stato attuale dell'infanzia, al fine di accertarne le condizioni di vita, di salute, di educazione e istruzione e di esaminare il funzionamento delle istituzioni e degli enti preposti alla tutela dell'infanzia.

## Art. 2.

La Commissione ha per scopo di accertare:

a) quanti fanciulli abbiano diritto all'intervento riparatore dello Stato ai sensi degli articoli 31, 32, 33 e 34 della Costituzione;

b) quanti e quali organi dello Stato e di Enti pubblici e privati svolgano funzioni assistenziali nei riguardi dell'infanzia;

c) quali siano le disposizioni vigenti in materia di assistenza all'infanzia e come siano coordinate;

d) quali siano le fonti di finanziamento e i criteri seguiti nelle forme di assistenza;

e) quale sia l'ammontare complessivo delle somme erogate dallo Stato e dagli Enti pubblici, anche tramite enti, società e associazioni private che hanno compiti e scopi assistenziali.

## Art. 3.

La Commissione è formata da 18 parlamentari: 9 senatori e 9 deputati scelti dai Presidenti del Senato e della Camera.

## Art. 4.

Per l'esecuzione del suo mandato la Commissione ha tutti i poteri di cui all'articolo 82 della Costituzione. Essa può valersi della collaborazione di esperti anche estranei all'Amministrazione dello Stato.

## Art. 5.

La relazione della Commissione sarà presentata alle due Camere entro sei mesi dalla data di pubblicazione della presente legge.

## Art. 6.

Per gli accertamenti di cui all'articolo 2 e per la redazione della relazione di cui all'articolo 5, la Commissione avrà a sua disposizione un ufficio, di sei membri e un segretario, scelti tra persone, notoriamente competenti in materia di assistenza, salute, istruzione ed educazione dell'infanzia, retribuiti a carico dei bilanci del Senato e della Camera.

## Art. 7.

Le spese per il funzionamento della Commissione sono a carico del bilancio delle due Camere del Senato e dei deputati.